

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELLI, VESPIGNANI, ASSANTE, BERAGNOLI, BRUNI,
DI MAURO, FERRI GIANCARLO, FLAMIGNI, GIACHINI,
GIOVANNINI, GUERRINI RODOLFO, LOMBARDI MAURO
SILVANO, LOPERFIDO, MALFATTI FRANCESCO, MAR-
MUGI, MARTELLI, PAGLIARANI, SABADINI, TAGLIA-
FERRI, TANI, TOGNONI, VECCHI**

Presentata il 19 giugno 1970

Integrazioni e modifiche alla legislazione vigente in materia di danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso dell'attuazione delle ultime leggi in materia di danni di guerra, la legge 13 luglio 1966, n. 610, « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » e la legge 29 settembre 1967, n. 955, « Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra », è emersa l'esigenza di alcune ulteriori modifiche ed integrazioni sia allo scopo di meglio definire qualche disposizione di interpretazione controversa sia allo scopo di risolvere qualche problema che era stato lasciato aperto dalle leggi citate o, che, addirittura, si era venuto ad aprire proprio in conseguenza delle nuove leggi.

È a questa esigenza che i proponenti si sono sforzati di corrispondere, sia pure limitatamente a quanto di più essenziale, con la presente iniziativa legislativa che consta di nove articoli qui appresso sommariamente illustrati.

Articolo 1. — Stante la grave lentezza con la quale procede la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (i vani da riparare o da ricostruire sono ancora circa 500.000 !), una lentezza che va imputata anche ai limitatissimi stanziamenti assegnati a questo settore specifico, appare quanto mai doveroso prorogare per almeno altri 5 anni il termine per l'autorizzazione alla ricostruzione da parte della Amministrazione dei lavori pubblici, un'autorizzazione che interessa non

soltanto decine di migliaia di privati ma anche qualche centinaio di Enti locali, Enti pubblici, ecc.

Articolo 2. — La legge 29 settembre 1967, n. 955, nel disporre maggiori benefici ai cittadini dei comuni che abbiano subito oltre il 75 per cento di distruzione dei vani destinati prima della guerra ad abitazione (i cosiddetti comuni supersinistrati) stabiliva il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa entro il quale gli interessati avrebbero dovuto presentare la domanda per ottenere i predetti maggiori benefici.

Ma era sfuggita al legislatore la possibilità che dopo l'emanazione della legge, sia entro il citato termine di 180 giorni sia successivamente alla scadenza del termine stesso, fossero dichiarati supersinistrati altri comuni.

Evidentemente si è trattato di un mero *lapsus*, epperò si rende assolutamente necessario dare ai danneggiati residenti in tali ultimi comuni la possibilità di presentare anche essi la domanda per il conseguimento dei maggiori benefici disposti con la legge 29 settembre 1967, n. 955.

Articolo 3. — Tale articolo, uno dei fondamentali della proposta di legge, è inteso a risolvere una buona volta per sempre il problema gravissimo dei danni di guerra subiti dagli Enti locali.

Mentre, infatti, lo Stato ha provveduto — seppur non completamente — a ripristinare a suo totale carico quasi esclusivamente quei beni ritenuti indispensabili per l'assolvimento, da parte degli Enti locali, dei compiti d'istituto stabiliti tassativamente dalla legge, per i restanti beni — patrimoniali — benché essi servissero a tutta una molteplice gamma di attività quanto mai meritorie (culturali, artistiche, sportive, ricreative, economiche, ecc.), attività meritorie e ancor più insopprimibili negli anni '70, la pubblica amministrazione a tutt'oggi si è rifiutata di concedere nella generalità dei casi — dal momento che non ha ravvisato sussistere gli estremi per il ripristino a totale carico dello Stato — almeno gli stessi indennizzi e contributi concessi ai privati danneggiati.

Di qui la norma proposta con l'articolo 3, secondo la quale i beni di proprietà degli Enti locali, sia istituzionali sia patrimoniali, possono usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, qualora essi siano stati già ricostruiti dagli Enti locali stessi; qualora, invece, debbano essere tuttora ricostrui-

ti, è previsto per essi un contributo trentacinquennale del 6 per cento dell'ammontare della spesa di ripristino. Relativamente però ai beni patrimoniali ancora non ricostruiti, gli Enti locali potranno scegliere tra questa forma di contributo ed i benefici della citata legge n. 968.

Per quanto concerne, infine, il penultimo comma, facciamo presente che, senza di esso, non si avrebbe una pratica esecuzione delle norme dell'articolo 3, dal momento che molti Enti locali non hanno presentato denuncia dei danni e quelli che a suo tempo fecero domanda ai sensi della legge n. 968, non hanno provveduto — in genere — a ricorrere avverso i decreti negativi delle Intendenze di finanza.

Articolo 4. — È inteso a risolvere un contrasto d'interpretazione insorto in sede di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 610, relativamente alla portata del secondo comma dell'articolo 5.

Per la verità è ferma opinione dei proponenti che l'esistenza del secondo comma dell'articolo 5 non avrebbe avuto alcuna spiegazione e giustificazione se non avesse voluto, nell'intenzione del legislatore e nella lettera della norma, costituire a beneficio dei danneggiati, versanti nelle condizioni di reddito delimitate all'articolo 3 della legge n. 610, un'eccezione vera e propria alle condizioni fissate nell'articolo 1 della stessa legge perché il danneggiato possa fruire del contributo alla ricostruzione edilizia in capitale anziché del contributo in annualità che, come è ben noto, troppo spesso è difficilmente scontabile.

Ma stante il prevalere, invece, di un'interpretazione e di un'applicazione della norma che, con grave danno dei sinistrati, subordina la concessione del contributo in capitale alle condizioni limitative stabilite all'articolo 1 della legge n. 610 (popolazione del comune nel quale era sito il fabbricato danneggiato dalla guerra inferiore ai 25.000 abitanti secondo il censimento del 1936, ovvero percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione nel comune in questione), non ritenendo quindi bastevoli per fruire del beneficio le sole condizioni limitative del reddito stabilite nell'articolo 3 della stessa legge, i proponenti ritengono opportuno definire in maniera inequivocabile la questione e ciò, appunto, stabilendo che le condizioni previste nel citato articolo 3 della legge n. 610 siano per sé sole sufficienti per beneficiare della concessione del contributo in capitale.

Articolo 5. — Dispone, al fine di incentivare la ricostruzione nel settore dell'edilizia abitativa, che chi ricostruisce fabbricati adibendoli ad uso di civile abitazione mentre prima della guerra essi erano adibiti ad altro uso, ha ugualmente diritto al contributo previsto dalla legge n. 610.

Articolo 6. — Innova l'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 610 in relazione agli aventi causa del danneggiato.

Detto articolo 10 limitava infatti gli aventi causa ai discendenti, ascendenti ed al coniuge: dato però il grande numero di passaggi di proprietà di fabbricati distrutti, la norma dell'articolo ha avuto una applicazione molto limitata.

L'articolo 6 della presente proposta di legge prevede pertanto che sia il danneggiato sia i suoi aventi causa a qualsiasi titolo possano ripristinare il fabbricato nel comune di nuovo domicilio, e senza alcuna limitazione temporale per quanto concerne il cambio del domicilio stesso.

Si tenga presente che la norma è strutturata in modo tale da non permettere le speculazioni: in primo luogo infatti si è ristretto, dalla regione alla provincia, l'ambito territoriale in cui può avvenire il trasferimento del contributo per il ripristino; si è ribadito, poi, il concetto che il fabbricato avesse, prima del danno, una consistenza non superiore ad 8 unità immobiliari e che sia il dante causa sia l'avente causa ricadono nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della citata legge n. 610.

Articolo 7. — Precisa assai opportunamente — per evitare il ripetersi di casi di decisioni, sulle domande dei danneggiati, da parte dell'Amministrazione, in difformità del parere espresso dalle Commissioni che l'Amministrazione stessa è tenuta a sentire prima di decidere e senza alcuna motivazione della decisione difforme —: 1) che l'Amministrazione può discostarsi dal parere delle Commissioni limitatamente a circostanze di fatto e non, quindi implicitamente, circa questioni di di-

ritto; 2) che, comunque, l'Amministrazione è sempre obbligata a specificare i motivi di una sua decisione difforme dal parere suddetto.

Articolo 8. — Premesso che con la legge fondamentale sui danni di guerra, la legge 27 dicembre 1953, n. 968, fu stanziata sul bilancio del Ministero del tesoro su tutti gli esercizi occorrenti fino all'esaurimento degli impegni derivanti dall'applicazione della legge stessa una somma « non inferiore a lire 30 miliardi » si ritiene opportuno, tenendo conto della svalutazione monetaria susseguitasi tra il 1953 ed il 1970, dell'aumento degli indennizzi e dei contributi disposto con varie leggi di modifica e di integrazione alla legge n. 968 nonché, infine, dell'ingente numero di domande dei danneggiati che tuttora attendono una decisione e la conseguente liquidazione, di proporre lo stanziamento non più sull'unico bilancio del Ministero del tesoro ma distintamente, e sul bilancio di questo Ministero e sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di una somma, rispettivamente, non inferiore a 25 miliardi di lire e non inferiore a 15 miliardi di lire.

Si richiama, in particolare, l'attenzione della Camera sulla necessità che al Ministero dei lavori pubblici vengano assegnati non meno di 15 miliardi di lire essendo il settore della ricostruzione edilizia quello che è più fortemente arretrato.

Articolo 9. — Con questo ultimo articolo si propone, per conseguire una maggiore funzionalità della Pubblica amministrazione nella materia dei danni di guerra (maggiore funzionalità della quale l'esperienza defatigante dei danneggiati ha fatto avvertire sempre più viva l'esigenza) che gli Intendenti di finanza limitatamente alla attuazione della legislazione sui danni di guerra dipendano dal Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra.

Onorevoli Colleghi abbiamo la più viva fiducia che non vorrete negare un sereno ed attento esame, premessa necessaria per un auspicato consenso, a questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini richiamati dall'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1975.

ART. 2.

Il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per la presentazione di nuove denunce relative agli articoli 17 e 21 di detta legge decorre, per quanto riguarda i comuni di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riconosciuti supersinistrati dopo il 29 settembre 1967, dalla data della presente legge.

Qualora il comune sia dichiarato supersinistrato successivamente alla emanazione della presente legge, il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di emanazione del relativo provvedimento.

ART. 3.

I beni danneggiati dalla guerra, aventi fini istituzionali o patrimoniali, di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli enti pubblici di beneficenza — qualora siano già stati ricostruiti dagli enti stessi senza l'intervento finanziario dello Stato — sono ammessi ad usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modifiche; qualora, invece, essi siano ancora da ricostruire, sono ammessi alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di un contributo trentacinquennale in annualità non inferiore al 6 per cento dell'ammontare della spesa occorrente per il loro ripristino; tale spesa verrà determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È in facoltà, però, degli enti proprietari di beni patrimoniali tuttora da ricostruire, optare per i benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando non sia stata precedentemente presentata dagli enti proprietari dei beni danneggiati denuncia del danno, ovvero domanda di ripristino a totale o parziale carico dello Stato: ed anche se sia stato

emesso, in relazione dell'articolo 2, lettere *a*) e *b*) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, decreto di rigetto, quand'anche non gravato da ricorso.

Agli oneri derivanti dal presente articolo sarà provveduto con le assegnazioni previste dall'articolo 8 della presente legge.

ART. 4.

Il contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è concesso ai danneggiati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 di detta legge indipendentemente dai limiti di cui al primo comma dell'articolo 1 della stessa legge.

ART. 5.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati distrutti dalla guerra, adibendoli ad uso di civile abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, anche se all'epoca del danno detti fabbricati fossero stati adibiti ad altro uso.

ART. 6

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è sostituito dal seguente:

« Qualora il danneggiato od i suoi aventi causa abbiano trasferito o trasferiscano il proprio domicilio in comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nell'ambito della stessa provincia, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad otto unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel comune di nuovo domicilio ».

ART. 7.

L'Amministrazione può discostarsi dal parere delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed agli articoli 13, 15 e 16 della legge 29 settembre 1967, n. 955, limitatamente a circostanze

ze di fatto e comunque specificando i motivi della sua decisione in difformità del parere suddetto.

ART. 8.

Gli stanziamenti in bilancio previsti dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a partire dall'esercizio finanziario 1971 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla legge suddetta e dalle successive leggi di modifica ed integrazione, saranno così disposte:

a) una somma non inferiore a lire 15 miliardi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la corresponsione dei contributi per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra;

b) una somma non inferiore a lire 25 miliardi sul bilancio del Ministero del tesoro per i restanti impegni derivanti dalla suddetta legge.

ART. 9.

Gli Intendenti di finanza, limitatamente all'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modifiche ed integrazioni legislative, dipendono — a datare dalla entrata in vigore della presente legge — dal Ministero del tesoro, Direzione generale dei danni di guerra.